

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE FANTASTICHE DOLOMITI - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "FONDAZIONE FANTASTICHE DOLOMITI - ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione").

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad essa si applicano le disposizioni del D. Lgs.vo 4 dicembre 1997 n. 460 (disciplina delle O.N.L.U.S.) per quanto abrogate dalla norma sopra richiamata.

Fino a quando la Fondazione non otterrà l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione utilizzerà l'acronimo di "O.N.L.U.S." in ogni segno distintivo e in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

1.4. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, il concorso dei Partecipanti alla organizzazione e all'attività della Fondazione.

Art. 2) Sede

2.1. La Fondazione ha sede nel Comune di Belluno (BL), Via Flavio Ostilio n.8.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

2.3 La Fondazione, per il raggiungimento delle sue finalità, opera in tutto il territorio nazionale e internazionale.

Art. 3) Scopo

3.1. La Fondazione non ha fini di lucro e non può distribuire utili, essa intende perseguire le proprie attività di sviluppo territoriale secondo obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale.

A tale scopo la Fondazione si propone i seguenti obiettivi:

- INCLUSIONE SOCIALE: attuare i processi di inclusione sociale per combattere la povertà e ogni tipo di discriminazione;
- ISTRUZIONE E FORMAZIONE: trasformare le conoscenze in competenze attraverso un percorso di apprendimento permanente;
- SVILUPPO: riattivare processi di sviluppo del micro-territorio ricostruendo intere filiere produttive e distributive;
- OCCUPAZIONE: accompagnare giovani e meno giovani ad inserirsi nel mercato del lavoro, anche avviando nuovi percorsi imprenditoriali;
- WELFARE: promuovere iniziative dirette a garantire la sicurezza e

il benessere dei cittadini, migliorando i servizi sociali;

- AUTONOMIA: applicare processi di sviluppo basati sul nuovo paradigma della tecnologia digitale e dell'economia sostenibile, tutelata, condivisa, circolare, diretta e locale;
- SALUTE: migliorare le condizioni sanitarie ed abbattere il numero delle malattie derivanti dall'inquinamento e dall'alimentazione;
- RETE: sviluppare, in termini di reti, infrastrutture intelligenti e l'accesso ad INTERNET, capaci di innovare e offrire servizi di qualità ai propri cittadini;
- AMBIENTE: migliorare la qualità dell'aria, favorire un uso sostenibile dell'acqua, far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di biodiversità;
- INFRASTRUTTURE: promuovere un miglioramento delle infrastrutture fisiche e favorire la mobilità sostenibile.

Art. 4) Oggetto

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, l'attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione, gestione, formazione tutela, promozione, assistenza, beneficenza, valorizzazione e sviluppo nel territorio ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017.

A tal fine, nella fondazione sarà conferito in godimento d'uso, per la durata di anni 5 (cinque) dal riconoscimento della Fondazione, il Sistema di Sviluppo denominato ALFASSA, attraverso il quale la fondazione potrà offrire ai propri aderenti, anche con il coinvolgimento di terze parti, un insieme di servizi integrati ad alto valore aggiunto, fruibili attraverso un innovativo modello organizzativo e gestionale, costituito da sei sottosistemi ognuno con specifiche funzioni e competenze, quali:

NEW ECONOMY: un sistema basato su principi economici che guardano il futuro, quali l'economia sostenibile che mette l'uomo e l'ambiente al centro, la capacità di creare ambienti tutelati e affidabili, l'economia della condivisione e senza più intermediazione, l'economia circolare e locale per avviare processi di sviluppo ecosostenibili dal basso. I Servizi che la fondazione può erogare attraverso il sottosistema di sviluppo denominato "New Economy", sono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- favorire il rapporto tra pubblico e privato nell'attuazione delle politiche per lo sviluppo del territorio;
- creare sinergie e comportamenti collaborativi, identificando obiettivi e strategie comuni nel rispetto dell'autonomia di ciascun operatore economico, senza snaturarne la flessibilità e l'individualità che sono alla base della loro essenza;
- ricercare partner strategici complementari operanti nei settori interessati dalle attività della Fondazione, per lo sviluppo di progetti ed iniziative legate ai vari temi trattati, nonché di forme di sponsorizzazione per le attività esercitate;
- regolare i rapporti di collaborazione e lo scambio di informazioni e di prestazioni di natura tecnica e commerciale, attraverso un innovativo modello di governo orizzontale (non gerarchico) di tipo reticolare (4C);

- tutelare gli affari prevenendo le violazioni delle normative legislative (leggi e regolamenti) e di auto-regolamentazione (codice etico e regolamenti interni);
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni, anche di gestione, per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società, nonché partecipare a società anche del medesimo tipo;
- diffondere la cultura dell'innovazione sostenibile e circolare attraverso eventi, corsi, seminari e pubblicazioni periodiche.

INFO PROVIDER: un grande contenitore di dati ed informazioni alimentate da contesti sia esterni che interni alla fondazione, che vengono elaborati con l'obiettivo di guidare le organizzazioni sia pubbliche che private a gestire il cambiamento con un senso di sfida e di grande speranza. I Servizi che la fondazione può erogare attraverso il sottosistema di sviluppo denominato "INFO PROVIDER", sono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- raccolta dei dati ed individuazione, all'interno del sistema, delle connessioni tra dati strutturati, che identificano possibili azioni da intraprendere;
- analisi di complementarità, ovvero, individuazione delle interconnessioni, interdipendenze, ed interrelazioni che mettono in relazione i dati per trasformarli in informazione;
- definire gli obiettivi strategici di sviluppo, di breve e di lungo periodo, sulla base, da un lato, da una analisi di complementarità che prende in esame una serie di indicatori variabili nel tempo, dall'altro dalla mediazione delle esigenze, possibilità ed opportunità dei singoli partecipanti;
- pianificare le strategie aziendali e territoriali basate sul nuovo paradigma della tecnologia digitale e della economia circolare e locale;
- monitorare e controllare le performance della fondazione, attraverso la misurazione di appositi indicatori, che indicano lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti.

SERVICES PROVIDER: un incubatore produttivo virtuale capace di incrementare la specializzazione di ogni singolo anello della catena del valore, colmando il gap funzionale, dimensionale ed organizzativo delle imprese singolarmente che collettivamente considerate, e di ricostruire intere filiere produttive e distributive sulla base di criteri di sostenibilità ambientale e sociale. I Servizi che la fondazione può erogare attraverso il sottosistema di sviluppo denominato "SERVICES PROVIDER", sono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- rapporti commerciali: gestire i rapporti commerciali e contrattuali con clienti già acquisiti o potenziali nuovi clienti, sia pubblici che privati, su mercati nazionali ed internazionali;
- rapporti promozionali: promuovere le specialità produttive e cono-

scitive, singolarmente che collettivamente considerate, attraverso azioni promozionali strutturate e definite (co-marketing);

- rapporti Finanziari: progettare soluzioni di investimento o di finanziamento, per favorire il rapporto con gli istituti di credito (Banche e Fondi) e/o investitori privati (Private Equity, Venture Capital, Business Angels);

- sviluppo offerta: favorire le attività di ricerca e sviluppo attraverso la partecipazione attiva e propositiva a progetti ad alto contenuto tecnico e tecnologico, integrando le proprie specialità produttive e conoscitive con quelle di terze parti complementari;

- rapporti produttivi: applicazione delle innovazioni di processo, di certificazione e di tracciabilità nei sistemi integrati di produzione e del supporto logistico;

- Rapporti economici: ridefinire le strategie di approvvigionamento per superare i limiti della frammentazione (dispersione di energie, capitali e conoscenze), offrendo il vantaggio di economie di scala, senza snaturare la flessibilità e l'individualità delle micro e piccole imprese.

COMPETENCE HUB: una rete professionale che partecipa in maniera attiva e propositiva all'interno di contesto armonioso dove è possibile far emergere i bisogni e le qualità dell'individuo attraverso un percorso di insegnamento e di apprendimento permanente, che condivide strumenti, processi e procedure. I Servizi che la fondazione può erogare attraverso il sottosistema di sviluppo denominato "COMPETENCE HUB", sono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- trasformare le conoscenze in competenze attraverso percorsi di formazione permanente;

- assicurare, con continuità, l'offerta di professionalità in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento;

- stabilire organici rapporti e/o convenzioni con il sistema della formazione ed il mondo del lavoro.

- guidare un insieme di interlocutori affidabili e con una forte propensione al cambiamento ad acquisire conoscenze ed abilità in funzione delle proprie capacità ed attitudini

FINANCIAL HUB: un ambiente riservato dove investitori informali (VC, PE, BA) e/o istituzionali (Banche e Fondi) incontrano professionisti, imprenditori e/o ricercatori per sviluppare progetti ad alto contenuto tecnico e tecnologico, che garantiscono una elevata redditività. I Servizi che la fondazione può erogare attraverso il sottosistema di sviluppo denominato "FINANCIAL HUB", sono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- partecipare a tutte le procedure di selezione indette dalla regione, dallo Stato, dalla Comunità Europea e da qualsiasi Soggetto Pubblico o privato che possono, in qualsiasi forma o misura, consentire la realizzazione dei piani e dei progetti di sviluppo tesi al raggiungimento degli obiettivi programmatici. In caso di ammissione a qualsiasi tipo di finanziamento, da parte della Regione, Stato, Comunità Europea e qualsiasi Ente Pubblico o privato si provvederà a stipulare una convenzione per compiere tutte le operazioni e tutti gli atti di

qualsiasi natura dipendenti dalla suddetta partecipazione;

- erogazione di fondi e/o supporto alla progettazione finanziaria finalizzata al reperimento di fondi per progetti finalizzati allo sviluppo del territorio;

- costituire "Fondi comuni" che consentono di trasformare investimenti immobiliari in quote di attività finanziarie e quindi di generare liquidità senza che l'investitore debba acquisire direttamente un immobile;

- risolvere la carenza di capitale attraverso innovativi progetti di finanziamento e di investimento.

BUSINESS HUB: un ambiente che si configura come accordo di investimento congiunto riguardante una o più variabili di co-marketing, capace di generare nuove opportunità d'affari attraverso azioni promozionali ben strutturate e definite e/o di selezionare le eccellenze per migliorare le strategie di approvvigionamento. I Servizi che la fondazione può erogare attraverso il sottosistema di sviluppo denominato "BUSINESS HUB", sono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- realizzazione e gestione del sito Web della Fondazione, quale strumento di comunicazione e promozione del territorio, della sua cittadinanza, delle aziende, istituzioni, soggetti sociali, attività e servizi, e delle conoscenze promosse dalla stessa Fondazione;

- creare un ambiente virtuale attraverso un'unica interfaccia intuitiva e multi-touch che lega in un rapporto di simbiosi, prodotti e servizi degli operatori economici locali al patrimonio artistico, ambientale, storico e culturale del territorio, nel quale è possibile integrare tanti servizi verticali, quali ad esempio:

- servizi di e-commerce (B2C) che raccontano dell'azienda e dei suoi relativi prodotti;

- servizi di prenotazione (Booking) che fanno capo ai vari punti ricettivi del territorio;

- creare dei percorsi virtuali (Virtual Discovery) per scoprire l'ambiente incontaminato e le peculiarità paesaggistiche, storiche e culturali;

- supportare l'organizzazione, gestione e la promozione di eventi, fiere, sagre, o ancora eventi sportivi e/o formativi;

- servizi di gestione e controllo degli impianti di video sorveglianza o dell'illuminazione;

- analisi dei valori ambientali per implementare un "cruscotto ambientale" per valorizzare la qualità del territorio;

- operare come centrale unica di acquisto per il territorio, per attuare innovative strategie di approvvigionamento ottenendo migliori condizioni di favore;

- realizzazione di eventi, mostre e manifestazioni di tipo culturale, attraverso incontri, convegni e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il pubblico;

- svolgere attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre.

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere le seguenti "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo og-

getto principale.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo del territorio nei rispettivi ambiti di riferimento e secondo le priorità indicate dalla programmazione europea, nazionale e regionale, ed in linea con la promozione ed agevolazioni dello sviluppo territoriale in ogni sua forma e facendo riferimento espressamente al documento programmatico "SMART CITIES Strategic Planning Program", la Fondazione potrà operare, implementando progetti integrati ad alto contenuto tecnico e tecnologico, nei seguenti settori produttivi:

- Environmental Health: programma finalizzato allo sviluppo ecosostenibile, alla bonifica e recupero ambientale e tutela della biodiversità;
- Zero Waste: programma per una gestione integrata dei rifiuti basata su criteri di sostenibilità e minimizzazione degli impatti ambientali;
- Sustainable Energy: programma per gestire le energie in un'ottica complessiva di sviluppo sostenibile, ovvero, energie rinnovabili, efficientamento energetico, reti di distribuzione e mobilità elettrica;
- Water Protection: programma per ripristinare l'intelligenza naturalistica del ciclo dell'acqua attraverso la tutela, la salvaguardia e l'uso ottimale delle risorse idriche;
- Healthy commodity: programma di sviluppo per consumare e produrre in maniera sostenibile materia prima facilmente immagazzinabile e conservabile, anche attraverso funzioni di centrale unica di acquisto;
- Social Inclusion: programma di inclusione sociale e lavorativa a favore di soggetti ad altissima fragilità ed in situazione di disagio;
- Cultural Heritage: programma per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed artistico al fine di favorire creatività ed attività ricettive;
- Healthy Future: programma per l'innovazione medica, biomedica ed applicazione delle biotecnologie, con il preciso obiettivo di capire e indirizzare l'evoluzione in ambito territoriale;
- FOOD WheRevolution: programma di sviluppo nel settore rurale ed agroalimentare, attribuendo valori basati su criteri di sostenibilità, sicurezza, trasparenza e di qualità;
- Interior Luxury: programma che si oppone allo spreco e magnifica la creatività e la bellezza, che si rivolge al mercato tramite high tech e nuovi materiali ecocompatibili;
- New Generation: programma di formazione permanente che ha come unico obiettivo quello di formare una nuova generazione etica e responsabile che fissa criteri di sostenibilità ambientale e sociale;
- Security Innovation: programma per proteggere con la massima efficacia costruzioni, edifici, persone e infrastrutture critiche, attraverso la prevenzione dei rischi e l'identificazione delle minacce;
- Future Transport: programma di mobilità sostenibile per diffondere sistemi di trasporto efficaci, intelligenti, sicuri, adeguate alle infrastrutture dedicate al trasporto ed alla filiera logistica;
- Automation & Robotics: programma di automazione dei processi di sviluppo attraverso l'unione dell'informazione generata dall'intelligenza artificiale e dalle tecnologie decentralizzate, ai sistemi meccanici

robotizzati;

- Future Building: programma per ricerca e la produzione di materiali ecosostenibili con basse dispersioni energetiche, e nell'individuazione di tecniche e tecnologie sicure;
- Real Estate: programma per la valorizzazione degli immobili sia pubblici che privati attraverso un modello di riqualificazione che può incidere sulla ripresa dell'economia;
- Financial Chain: programma di sviluppo finalizzato ad implementare infrastrutture condivisibili per la fornitura di servizi e prodotti finanziari attraverso le più moderne tecnologie;
- Digital Transformation: programma per la trasformazione digitale, ovvero, informatizzare processi di sviluppo valorizzati i dati ed eliminando ogni livello di intermediazione;
- Technology Innovation: programma per costruire una rete di server decentralizzati ed interoperabili, piattaforma pre-assemblate che integrano le tecnologie di ultima generazione;
- TLC Decentralized: programma per lo sviluppo di tecnologie decentralizzate che mettono al centro degli algoritmi predittivi e di valorizzazione dei dati per soddisfare le necessità sociali ed ambientali.

La Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà tra l'altro, svolgere, le seguenti attività:

- coadiuvare le istituzioni nell'attuazione di interventi di riqualificazione urbana e territoriale che avevano coinvolti, congiuntamente, interessi pubblici-privati e che possano anche riguardare beni di interesse artistico e storico così come disciplinato dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42. e successive modificazioni ed integrazioni;
- sostenere la produzione di prodotti tipici e biologici di qualità, fissando la possibilità di produrre, vendere e mangiare prodotti a Km 0 (zero);
- favorire la distribuzione dei prodotti tipici locali attraverso il coinvolgimento di hotel, ristoranti, bar ed agriturismi;
- organizzare eventi culinari in cui si invitano ospiti che degustano piatti tipici tradizionali coinvolgendo le strutture ricettive locali ed eventuali proloco;
- incentivare l'applicazione di tecnologie e/o formare una nuova educazione ambientale legata ai prodotti alimentari provenienti dall'agricoltura biologica e naturale, in ambienti completamente autosufficienti dal punto di vista energetico e della gestione dei rifiuti;
- creare e promuovere uno o più marchi collettivi di qualità, che legano in un rapporto di simbiosi il patrimonio ambientale e culturale del territorio;
- promuovere soluzioni integrate nella trasformazione di prodotti alimentari tradizionali o nella produzione di prodotti appetibili per il mercato;
- certificare le filiere di prodotti di qualità della gestione organizzativa secondo gli schemi internazionali richiesti dalla GDO, della garanzia di sicurezza e tutela della salubrità dei prodotti e della salute del consumatore, anche attraverso la tracciabilità dei prodotti tipici locali (R.CEE 178/2002, certificazione ISO22005, BlockChain);

- creare nuove filiere che applicano l'uso di tecniche di allevamento che guardano al benessere dell'animale e che al tempo stesso riducono al minimo l'impatto ambientale;
- urbanizzazione di un magazzino di prodotti alimentari destinati alla vendita, semplificando le norme e ridurre, ove possibile, i relativi oneri amministrativi o per la trasformazione o confezionamento dei prodotti tipici e biologici di qualità;
- promuovere il recupero e il restauro del patrimonio immobiliare del Comune stesso, incentivando la creazione di società che gestiscano il patrimonio al fine di mantenerlo in buone condizioni strutturali;
- promuovere progetti di riqualificazione degli immobili, il restauro e conservazione dei beni culturali come la rivitalizzazione socioeconomica dei borghi storici.

La Fondazione potrà svolgere ogni altra attività strumentale, accessoria e connessa ritenuta idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Art. 6) Durata

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata

Titolo II - Partecipanti

Art. 7) Definizione di Partecipate

7.1. Sono "Partecipanti" alla Fondazione (al singolare, il "Partecipante") i soggetti che concorrono alla costituzione della Fondazione e i soggetti che, successivamente, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi, ai sensi dello Statuto e della Normativa Applicabile, una causa di cessazione della qualità di Partecipante.

7.2. La qualità di Partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del Partecipante (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

7.3. I Partecipanti si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Partecipanti Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione o che, successivamente alla costituzione, si sono distinti per le attività di promozione e crescita della stessa; in quest'ultimo caso, possono divenire fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 28 del presente statuto;
- b) Partecipanti Ordinari, i quali sono i membri della Fondazione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano i Partecipanti, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente ai Partecipanti di qualsiasi categoria;
- c) Partecipanti onorari, i quali sono soggetti ammessi quali membri della Fondazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità e dei loro comportamenti. I partecipanti onorari non hanno l'obbligo di pagamento della quota annuale né di altro apporto e non hanno diritto di voto.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti Ordinari per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Articolo 8) Pluralità dei Partecipanti

8.1. La Fondazione presuppone la pluralità dei Partecipanti e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità dei Partecipanti è da considerare come una fattispecie di scioglimento della Fondazione.

Articolo 9) Diritti e obblighi dei Partecipanti

9.1. I Partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10) Ammissione dei Partecipanti

10.1. L'assunzione della qualità di Partecipante consegue all'accoglimento della domanda di ammissione

10.2. L'organo preposto all'esame dell'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.3. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.4. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende respinta.

10.6. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei Revisori, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.7. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Partecipante con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

10.8. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione alla Fondazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 11) Recesso del Partecipante

11.1. Qualunque Partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Partecipante

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Partecipante a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Fondazione.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Partecipante anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Partecipante che recede è tenuto al pagamento dell'intera

Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12) Esclusione del Partecipante

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Partecipante che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Partecipante o per gravi motivi.

12.2. Qualora il Partecipante per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Partecipante escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Partecipante escluso, i diritti di partecipazione del Partecipante medesimo all'organizzazione e all'attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Partecipante escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Partecipante a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Partecipante escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere il Partecipante escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività della Fondazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, il Partecipante è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui il Partecipante si trovi.

12.6. Il Partecipante del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Partecipante a causa della deliberazione di esclusione.

La clausola dispone che il Partecipante escluso resta obbligato al pagamento della Quota Annuale da esso dovuta anche per l'esercizio nel corso del quale la deliberazione ha efficacia.

Titolo III - Patrimonio ed entrate

Articolo 13) Patrimonio iniziale

13.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di Euro 595.000,00 (cinquecentonovantacinquemila virgola zero zero).

Articolo 14) Entrate

14.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) gli apporti dei Partecipanti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 15) Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1. L'assunzione della qualità di Partecipante è subordinata al previo versamento alla Fondazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "Quota Iniziale").

15.2. Ogni Partecipante è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza alla Fondazione, al versamento alla Fondazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "Quota Annuale").

15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento relativo alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dalla Fondazione del Partecipante moroso.
- d) i soci onorari sono esentati dalle quote di adesione

Articolo 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

16.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Partecipanti, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa.

16.3. L'adesione alla Fondazione non comporta per i Partecipanti obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà del Partecipante di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 17) Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante alla Fondazione, non è ripetibile dal Partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del Partecipante dalla Fondazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa

Articolo 18) Incremento del patrimonio

18.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

a) per effetto di apporti dei Partecipanti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 19) Salvaguardia del patrimonio

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 20) Divieto di distribuzione

20.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Titolo IV - Sistema di governance

Articolo 22) Organi

22.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea dei Partecipanti (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di Controllo;
- g) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- h) il Comitato Esecutivo

22.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I - Assemblee dei Partecipanti

Articolo 23) Principi generali

23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Fondazione.

23.2. Ogni partecipante ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti i Partecipanti.

23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24) Competenze dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

24.2. L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- b) nomina i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere e ne dispone la revoca;
- c) nomina l'organo di controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 25) Convocazione dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei Partecipanti o da almeno due terzi dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

25.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Belluno. Potrà altresì svolgersi in altro luogo, purché nel territorio nazionale.

25.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

- a) ai Partecipanti, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro dei Partecipanti;
- b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

25.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti i Partecipanti, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 26) Presidenza dell'Assemblea

26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Partecipante.

26.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 27) Deliberazioni dell'Assemblea

27.1. L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà dei Partecipanti;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Partecipanti che vi intervengano.

27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i Partecipanti che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Partecipanti.

27.4. Ogni Partecipante ha diritto a un voto.

27.5. Ogni Partecipante può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Partecipante che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente della Fondazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

27.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti, in proprio o per delega.

27.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Partecipanti, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

27.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando la Fondazione non abbia più di venti Partecipanti), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Partecipanti. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Sezione II - Consiglio Direttivo

Articolo 28) Competenze del Consiglio Direttivo

28.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione.

28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Partecipanti;
- g) deliberare in ordine all'esclusione dei Partecipanti;
- h) deliberare in ordine al trasferimento della sede della Fondazione nell'ambito del medesimo Comune;
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

28.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 29) Composizione del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra i Partecipanti Fondatori.

29.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Partecipante ovvero che sono indicate da Partecipanti i quali non hanno la natura di persone fisiche.

29.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

29.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia i requisiti di onorabilità, di professionalità, di indipendenza.

Articolo 30) Gratuità dell'incarico

30.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

All'atto della nomina può essere tuttavia prevista la corresponsione agli amministratori di un compenso individuale proporzionato all'atti-

vità svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, che non dovrà mai superiore a quello previsto in Enti che operano nei medesimi e analoghi settori e condizioni.

Qualora la Fondazione abbia conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nei sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 del CTS cui aderiscano, gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 31) Durata della carica

31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

31.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato.

Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

31.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 32) Convocazione del Consiglio Direttivo

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

32.2. La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore

pari o superiore a Euro 300,00 (trecento virgola zero zero) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

33.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

33.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 34) Responsabilità dei Consiglieri

34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Articolo 35) Comitato Esecutivo

35.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

35.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo.

35.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Sezione III - Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 36) Presidente e Vice Presidente

36.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

36.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

36.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 37) Segretario

37.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

37.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro dei Partecipanti.

Articolo 38) Tesoriere

38.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 39) Composizione dell'Organo di Controllo

39.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un

Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

39.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

39.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali;
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

40.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;
- c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 41) Durata in carica dell'Organo di Controllo

41.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

41.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili;

Articolo 42) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

42.1. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e del suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

42.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

42.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

42.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

42.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

42.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

42.7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei

Controllori più anziani d'età.

42.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

42.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

42.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

42.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

42.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 43) Compenso dell'Organo di Controllo

43.1. All'atto della nomina l'Assemblea determina il compenso annuale spettante ai componenti dell'Organo di Controllo.

Articolo 44) Esercizio della funzione di revisione legale

44.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 45) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

45.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Titolo V - Bilanci, libri e scritture

Articolo 46) Esercizi

46.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 47) Bilancio d'esercizio

47.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile

Articolo 48) Bilancio sociale

48.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 49) Scritture contabili

49.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 50) Libri della Fondazione

50.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro dei Partecipanti;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

50.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro dei Partecipanti. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

50.3. Il Libro dei Partecipanti e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Partecipante, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

50.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. I Partecipanti non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

50.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. I Partecipanti non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

50.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Partecipanti e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VI - Estinzione e scioglimento

Articolo 51) Devoluzione del patrimonio

51.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII - Arbitrato

Articolo 52) Clausola compromissoria

52.1. Qualunque controversia insorga tra i Partecipanti, tra i Partecipanti e la Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, i Partecipanti e la Fondazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

52.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Belluno.

52.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

52.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.